

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 14, commi 1 e 2 della citata legge regionale 6/2008, ai sensi del quale il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia. L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita fra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio;

Vista la legge 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) ed in particolare l'articolo 145, comma 5, lettera a) che ha sostituito il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 6/2008, così da prevedere che lo statuto dell'associazione della Riserva di caccia *"individua gli scopi dell'associazione e disciplina l'elezione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale"*;

Ritenuto pertanto di individuare le clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia;

Visto l'articolo 14, comma 5 della LR 6/2008, ai sensi del quale sono organi necessari della Riserva di caccia l'assemblea dei soci, che adotta gli atti di gestione venatoria della Riserva di caccia e il Direttore della medesima;

Visti i successivi commi 6 e 7 dello stesso articolo, ai sensi dei quali il Direttore della Riserva di caccia è il legale rappresentante dell'associazione della Riserva di caccia, è iscritto nell'elenco regionale dei dirigenti venatori e rimane in carica cinque anni;

Viste le disposizioni regionali che attribuiscono funzioni al Consiglio direttivo e in particolare l'articolo 6, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), l'art. 7, commi 3 e 8, della LR 56/1986 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne) e l'art. 13, comma 1, della LR 24/1996 (Norme in materia di specie cacciabili e periodo di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);

Visto l'articolo 15 della citata LR 6/2008 che disciplina le funzioni delle Riserve di caccia;

Visto l'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6/2008 ai sensi del quale i Distretti Venatori riuniti in Conferenza sono sentiti dalla Regione qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una corretta gestione venatoria;

Visto il verbale della seduta della Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori, di data 8 febbraio 2011, in cui al punto 3 sono trattate le clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia, prendendo come punto di partenza gli statuti attualmente in vigore nelle Riserve;

Ritenuto che nella disciplina delle funzioni sopra richiamate gli statuti delle Riserve di caccia debbano rispettare i principi sotto riportati:

- la finalità dell'associazione deve essere quello della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico, sulla base di un'attuazione del prelievo venatorio nel pieno rispetto della normativa e degli indirizzi gestionali della Regione;
- la necessità che la Riserva di caccia dia completa attuazione alla pianificazione venatoria della Regione sul territorio che le è stato assegnato;
- le norme sull'ordinamento interno si fondano sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative che individuano dirigenti venatori capaci di trovare soluzioni ampiamente condivise in linea con gli scopi dell'associazione e con gli indirizzi regionali;
- gli eventuali proventi derivanti dalle attività associative non possono essere divisi, neanche indirettamente, fra gli associati, che qualora prevedano lo scioglimento devolvono il patrimonio della stessa;

Visto l'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia formalizzate con un articolato che rispecchia la struttura degli statuti vigenti nelle Riserve di caccia, al fine di

agevolare le medesime alla redazione del proprio statuto;

Richiamato l'articolo 14, comma 4 della LR 6/2008, ai sensi del quale gli statuti e le modifiche sono trasmessi all'Amministrazione regionale entro 10 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci della Riserva di caccia;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali
La Giunta regionale all'unanimità

delibera

- 1.** Per quanto in premessa, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, sono approvate le clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia, di cui all'allegato A della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2.** Le Riserve di caccia adeguano gli statuti vigenti alle clausole minime di uniformità di cui all'allegato A e trasmettono, a cura del Direttore della Riserva di caccia il testo coordinato dello Statuto al Servizio competente in materia faunistica e venatoria entro dieci giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci della Riserva di caccia.
- 3.** Le Riserve di caccia, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 6/2008, trasmettono al Servizio competente in materia faunistica e venatoria il testo coordinato dello Statuto con ogni modifica del medesimo.
- 4.** In sede di prima applicazione della presente deliberazione, tutti gli organi elettivi delle Riserve di caccia scadono contestualmente alla fine del mandato dell'attuale Direttore della Riserva.
- 5.** La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria darà comunicazione dei contenuti della presente deliberazione ai Direttori delle Riserve di caccia per il tramite dei Presidenti dei Distretti venatori.
- 6.** La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.